

INFORMATIVA AZIENDALE SUI MECCANISMI DI ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER LE ASSUNZIONI DECORRENTI DAL 1° LUGLIO 2026

(Art. 8, commi 8 e 9-bis D.Lgs. n. 252/2005)

Gentile Lavoratrice / Egregio Lavoratore,

considerato l'avvio del Suo rapporto di lavoro, in conformità agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. n. 252/2005, la scrivente Società Le fornisce la presente informativa in merito agli accordi collettivi applicabili, al funzionamento del meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare e alle opzioni a Lei riservate.

1. Quadro normativo e tipologie di lavoratori

La legge prevede che ogni lavoratore venga informato sugli accordi applicabili, sul meccanismo di adesione automatica al fondo pensione e sulle relative tempistiche. La normativa distingue gli obblighi informativi e le modalità di gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in base alla Sua precedente storia lavorativa:

A) Lavoratori di "Prima Assunzione" (assunti per la prima volta come dipendenti privati)

Rientra in questa casistica se è stato assunto per la prima volta come lavoratore dipendente privato. In tal caso qualora non venga esplicitata tramite la modulistica allegata alla presente una scelta diversa entro 60 giorni dall'assunzione, si realizza l'adesione automatica al fondo collettivo di riferimento. È possibile rinunciare all'adesione automatica compilando il modulo per la scelta sulla destinazione del TFR e aderendo esplicitamente ad un fondo pensione oppure accantonando il TFR in azienda/Fondo Tesoreria INPS secondo il regime di cui all'art. 2120 c.c. con applicazione della relativa tassazione (peggiorativa rispetto al regime della previdenza complementare).

B) Lavoratori "Non di Prima Assunzione" (neoassunti con precedente rapporto di lavoro come dipendenti privati – "Riassunti")

Se ha già avuto precedenti rapporti di lavoro come dipendente privato, in fase di assunzione l'azienda è tenuta a verificare la scelta da Lei già compiuta in passato rispetto al TFR. A tal fine, Le viene richiesto di rilasciare un'apposita dichiarazione per attestare se:

1. Ha già in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR: se ha già una forma pensionistica attiva, ha **60 giorni di tempo dalla data di assunzione** per indicare a quale forma previdenziale conferire il TFR maturando da tale data. In mancanza di indicazioni, scatterà il meccanismo di **adesione automatica** come descritto di seguito. Non è possibile invece decidere che il Tfr maturi in azienda/Fondo Tesoreria INPS secondo le norme dell'art. 2120 c.c.
2. Non ha alcuna adesione in essere con versamento di TFR totale o parziale: in questo caso non scatta l'adesione automatica e il Tfr continua a maturare secondo l'art. 2120 c.c. (con tassazione peggiorativa rispetto al regime della previdenza complementare). Rientra il tale casistica anche il lavoratore riassunto che aveva in precedenza aderito a una forma pensionistica complementare con conferimento di TFR, ma che abbia successivamente riscattato integralmente la propria posizione individuale. Si precisa che è sempre possibile rivedere tale scelta e conferire il Tfr maturando alla previdenza complementare.

Per completezza si rende noto che l'adesione automatica, ferme restando le previsioni Statutarie della forma pensionistica di riferimento:

- a) trova applicazione anche **nei rapporti di lavoro a tempo determinato, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a 60 giorni**. Qualora il rapporto di lavoro cessi prima dello scadere del termine di 60 giorni, l'adesione automatica non opera e il TFR rimane accantonato nelle forme ordinarie;
- b) in caso di **periodo di prova**, si perfeziona allo scadere dei 60 giorni dalla data di assunzione a prescindere dalla durata e dall'esito del periodo di prova stesso. Ove l'accordo collettivo applicabile preveda che durante il periodo di prova non spetti la contribuzione alla previdenza complementare, il datore di lavoro è tenuto a versare al fondo destinatario dell'adesione automatica il solo TFR maturato dalla data di assunzione; la contribuzione piena (quota datoriale e quota lavoratore) decorrerà invece, secondo le previsioni della contrattazione collettiva applicabile, dal momento del superamento del periodo di prova.
- c) si perfeziona decorsi 60 giorni dall'assunzione anche in caso di **sospensione dell'attività lavorativa** (ad es. dovuta a malattia, CIG, aspettativa).

INFORMATIVA AZIENDALE SUI MECCANISMI DI ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER LE ASSUNZIONI DECORRENTI DAL 1° LUGLIO 2026

(Art. 8, commi 8 e 9-bis D.Lgs. n. 252/2005)

2. Accordi applicabili, funzionamento ed effetti dell'adesione automatica

Gli **accordi applicabili** al Suo rapporto di lavoro sono i seguenti:

- *CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 28 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni, fra ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEL e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL;*
-(indicare eventuali ulteriori CCNL e/o regolamenti aziendali, territoriali applicati ai dipendenti)

In base a tali accordi, il **Fondo pensione collettivo di riferimento per l'adesione automatica è il FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE - TELEMACO**, n. iscrizione all'Albo Covip 103.

La **Scheda "Destinatari e contributi"** contenuta nella **Parte I della Nota informativa del Fondo pensione** (disponibile nella sezione "Documentazione" del sito www.fondotelemaco.it) fornisce dettagli circa il Tfr maturando da destinare (che l'adesione automatica prevede per l'intero importo, ma che il lavoratore, nelle ipotesi in cui il Tfr parziale è consentito, può scegliere di destinare in forma parziale attivando un'adesione esplicita nei 60 giorni dalla data di assunzione) e la misura dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore come definiti dagli accordi applicabili. Con riguardo a questi ultimi, il richiamato CCNL in vigore prevede l'1,60% a carico del datore di lavoro e l'aliquota minima in capo al lavoratore dell'1,00%, entrambi calcolati sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

Qualora non si esprima una volontà contraria entro il termine perentorio di **60 giorni dall'assunzione**, se è un neoassunto (caso A) o un riassunto con un'adesione a una forma pensionistica complementare con conferimento totale o parziale del TFR (caso B.1), si attiverà il meccanismo di adesione automatica con i seguenti effetti:

- **Destinazione delle risorse:** Al Fondo pensione confluirà **l'intero importo del TFR maturando**. Inoltre, verranno attivati anche i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
- **Tempistica dei versamenti:** I versamenti al Fondo devono essere effettuati a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione. Le forme pensionistiche complementari provvedono alla valorizzazione delle somme versate secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Per il Fondo Telemaco ricordiamo che il versamento dei contributi mensili calcolati è trimestrale.
- **Decorrenza dell'adesione:** L'adesione automatica decorre formalmente dalla data di assunzione.
- **Linee di investimento:** Le somme saranno indirizzate verso percorsi di investimento con profili di rischio/rendimento coerenti con l'età anagrafica del lavoratore. Resta salva la facoltà di modificare in ogni momento il profilo di investimento come sarà indicato nella lettera di benvenuto che riceverà dal fondo collettivo di riferimento.
- **Lettera di benvenuto del Fondo pensione:** il fondo pensione Le invierà una comunicazione di avvenuta adesione automatica informandola del percorso o della linea di investimento di destinazione, della possibilità di cambiare tale allocazione anche prima del termine statutario di 12 mesi e delle modalità per prendere visione della Nota informativa e di ogni altra documentazione utile a comprendere i diritti connessi alla partecipazione al Fondo pensione.

3. Avvertenze

- È possibile destinare esplicitamente il TFR maturando nella diversa misura (percentuale) eventualmente prevista dall'accordo o contratto collettivo di riferimento. Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria antecedentemente al 29 aprile 1993, qualora i contratti collettivi non contengano previsioni specifiche sulla destinazione del TFR, è possibile destinare una misura minima non inferiore al 50% (per il Fondo TELEMACO pari al 16% per tale tipologia di lavoratori).
- La contribuzione a carico del lavoratore **non è obbligatoria** se la retribuzione annuale lorda (RAL) risulta inferiore al valore dell'assegno sociale INPS. In tale circostanza, può richiedere espressamente in forma scritta

INFORMATIVA AZIENDALE SUI MECCANISMI DI ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER LE ASSUNZIONI DECORRENTI DAL 1° LUGLIO 2026

(Art. 8, commi 8 e 9-bis D.Lgs. n. 252/2005)

al datore di lavoro di non versare la quota di contribuzione minima contrattuale prevista a Suo carico, lasciando attivi il conferimento del TFR e della contribuzione datoriale prevista dagli accordi applicabili.

4. Adempimenti e modulistica da consegnare

Per regolarizzare la Sua posizione, La invitiamo a prendere visione, compilare e restituire all'Ufficio Risorse Umane, **entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione**, oltre alla presente informativa appositamente sottoscritta, l'allegato Modulo sulla scelta di destinazione del TFR, compilato nella sezione corrispondente al Suo profilo:

- **Se lavoratore di prima assunzione come dipendente privato:** Compilare Sezione 1 del **MODULO**.
- **Se lavoratore con precedenti rapporti lavorativi come dipendente privato:** Compilare Sezione 2 del **MODULO**.

RICEVUTA DI CONSEGNA E PRESA VISIONE *(da restituire firmata dal lavoratore)*

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____
(C.F. _____) assunto in data _____

DICHIARA

di aver ricevuto in data odierna copia della presente informativa e della relativa modulistica obbligatoria (Modulo per la destinazione del TFR) e *(barrare obbligatoriamente una delle seguenti opzioni)*

- di essere un neoassunto.
- di essere un riassunto con in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare alimentata in precedenza con conferimento totale o parziale del TFR.
- di essere un riassunto senza attuale adesione a una forma pensionistica complementare alimentata in precedenza con conferimento totale o parziale del TFR.

Luogo, Data _____

Firma del Lavoratore _____